


ORDINANZA



**PER IL PRELIEVO DELLE TASSE PER
L'USO DI SUPERFICI E AREE
PUBBLICHE**



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 406/2026 del 22 giugno 2026

richiamati:

l'art. 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e l'art. 49 del Regolamento Organico Comunale del 5 aprile 2011.

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Con la presente ordinanza vengono stabilite le tasse per l'uso di superfici ed aree pubbliche.

²Restano riservate le disposizioni inerenti altre tasse comunali e le tasse previste dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 2 Ammontare della tassa

¹Per l'uso di superfici ed aree pubbliche sono dovute le seguenti tasse:

- a) Opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc., fr. 200.00 il m² una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fr. 10.00 il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, fr. 400.00 l'anno per apparecchio;
- d) posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fr. 30.00 l'anno per ogni m² misurato verticalmente;
- e) esercizio di commerci durevoli fr. 500.00 il m² anno;
- f) occasionali fr. 10.00 al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
- g) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili in strade, piazze, vie di comunicazione, posteggi fr. 8.00 il m² per mese (fr./frazione di mese);
- h) posa di contenitori e simili fr. 200.00 annui per unità;
- i) luna park, circhi, manifestazioni e simili fr. 500.00 il giorno;
- j) concessione di parcheggio fisso per servizio taxi fr. 1'000.00 annui per unità.



²Per usi particolari non previsti dalla presente ordinanza, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 3 Incasso ed esecuzione

¹Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Ad ogni modo, le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

²Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF.

Art. 4 Entrata in vigore e pubblicazione

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 5 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solcà



La Vice segretaria

S. Martinetti

Adottata con risoluzione municipale n. 406/2026 del 22.06.2026.

In pubblicazione agli albi comunali dal 24.06.2026 al 25.08.2026.

Monteceneri, 22 giugno 2026

